



Alto Calore Servizi s.p.a.

Corso Europa, 41 – 83100 Avellino – C.F. e P.I. 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>

REGOLAMENTO
*per la distribuzione dell'acqua
potabile*

variazioni approvate con delibera del CdA n. 30 del 15.10.2012

con aggiornamento in virtù di delibera del CDA n. 56/2013 del 26.04.2013

Il presente Regolamento si compone di n. 62 articoli



NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

Art.1 NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina le norme e le modalità secondo le quali la Società effettua la distribuzione dell'acqua agli utenti; in particolare disciplina in via generale i rapporti fra gli utenti e la Società, specifica le norme in base alle quali si instaura, si svolge, si modifica e si estingue il rapporto contrattuale, gli obblighi e i diritti delle Parti.

I diritti degli utenti sono tutelati da apposita Carta del Servizio che costituisce, per quanto eventualmente non previsto, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Tali norme si applicano anche quando non espressamente richiamate nelle concessioni.

Art.2 DESTINAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua è destinata agli usi civili privati e pubblici; l'acqua è distribuita nel rispetto delle norme contenute nel Codice Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

E' in facoltà discrezionale della Società, in rapporto alla disponibilità idrica e nel rispetto delle leggi vigenti, con particolare riferimento al citato D.Lgs. n. 152/06, rilasciare concessioni per usi diversi, ma che non pregiudichino l'alimentazione potabile.

Art.3 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La concessione dell'acqua è di norma effettuata attraverso erogazione a deflusso libero, misurato con contatore ed, eccezionalmente, da lente idrometrica.

Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per le bocche antincendio.

Art.4

CATEGORIE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si dividono in ordinarie e provvisorie.

Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento e di condizioni speciali fissate all'occorrenza nell'atto di concessione.

Art.5

DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni ordinarie vengono assentite attraverso la sottoscrizione del contratto di utenza e decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al successivo art.16, 4° e 5° comma. Il contratto resta efficace tra le Parti a tempo indeterminato, salvo richiesta di disdetta per iscritto. Comunque cesserà di produrre effetti solo ad avvenuta materiale rimozione del contatore installato sull'impianto, che rimane pur sempre di proprietà della Società con obbligo di custodia da parte dell'utente.

Per casi particolari, per attività di carattere temporaneo o per altri usi, la Società può assentire concessioni provvisorie con durata da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura, nel rispetto delle esigenze primarie del servizio idropotabile.

Le spese di bollo, I.V.A., registrazione e tutti gli altri oneri riferiti al contratto, sono a carico degli utenti, non escluse quelle relative agli addebiti diretti in conto (Poste, Banche) per RID.

Art.6

MODALITA' PER LA DISDETTA

Gli utenti che intendono risolvere il contratto per la fornitura idrica, hanno l'onere di disdirlo per iscritto, fermo restando l'obbligo, per le utenze domestiche, di pagare i corrispettivi sino alla materiale rimozione del contatore installato sull'impianto e per le utenze industriali e/o commerciali di pagare il canone relativo al trimestre corrente.

In uno all'ultimo consumo accertato, sulla bolletta di fine rapporto contrattuale, verrà addebitata anche la spesa afferente la rimozione del contatore e l'interruzione della fornitura.

La medesima spesa graverà sull'utente anche in caso di trasferimento di contatore, consentito solo se trattasi di immobili ricadenti nello stesso Comune.

//

CONCESSIONI

Art.7

DIRITTO ALLA CONCESSIONE

Salvo le limitazioni stabilite dal vigente regolamento, in presenza di condotte distributrici in esercizio, la Società è tenuta, entro i limiti del quantitativo di acqua disponibile e purché non vi si ostino particolari esigenze tecniche, a rilasciare concessione a favore dei Comuni, di Enti e dei privati, per la fornitura di acqua.

Le Amministrazioni Comunali, gli Enti e gli utenti privati e pubblici, ove si rendano necessari attraversamenti stradali o di beni demaniali o di proprietà private o comunque di appartenenza altrui, al fine dell'ottenimento di concessione di utenza, dovranno a loro cura e spesa previamente acquisire il titolo a favore dell'Azienda (concessione, servitù o autorizzazione condominiale o dei singoli) per la posa in opera delle condotte e degli impianti.

Art.8

CONCESSIONI SULLE CONDOTTE DI ADDUZIONE AI SERBATOI

E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate all'alimentazione dei serbatoi.

Esse possono essere concesse, soltanto quando concorrano particolari ed eccezionali circostanze e comunque a giudizio insindacabile del Direttore Generale, con l'obbligo dell'osservanza delle eventuali prescrizioni.

Art.9

NORME PER LE CONCESSIONI

Le concessioni di fornitura idrica sono rilasciate ai proprietari, agli inquilini autorizzati dai proprietari ed usufruttuari di immobili a servizio dei quali è posta l'utenza nonché ai legali rappresentanti di condomini o di società.

Le concessioni sono di uso domestico, temporaneo per costruzione, per uso industriale e/o commerciale, per bocche antincendi, per fontanini pubblici o altro

alle quali si applicano diversi corrispettivi determinati sulla base delle tariffe e quote fisse in vigore all'atto della fatturazione.

In caso di utenza condominiale, l'amministratore p.t. in qualità di legale rapp.te del condominio, risponde in proprio ed in solido con i fruitori dell'utenza di tutti gli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del contratto.

Art.10

DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione d'acqua, redatta in conformità dell'apposito modulo predisposto dalla Società, scaricabile anche dal sito web www.altocalore.it dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e specificare:

a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale o partita I.V.A);

b) il titolo (proprietario, affittuario, etc.) sulla base del quale viene richiesta la concessione;

c) l'ubicazione dell'immobile a servizio del quale dovrà essere posta l'utenza con specifica indicazione dei dati catastali, dell'indirizzo preciso, piano, scala, interno ed il numero delle unità da servire;

d) l'uso cui l'acqua viene destinata;

e) il recapito per le comunicazioni, utile anche per il successivo inoltro delle fatture;

f) l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria.

Il recapito di cui alla lettera "e" vale ad ogni effetto come domicilio eletto nei rapporti con la Società, sino a che non sia comunicato per iscritto l'eventuale variazione.

La Società, in conformità di quanto previsto dalla Carta dei Servizi, provvederà a comunicare all'utente le risultanze dell'istruttoria e l'ammissibilità della concessione, fissando, in caso di accoglimento, le modalità ed il termine per la stipula del contratto di utenza.

Art.11

DIRITTO DI RIFIUTO E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

La Società può non accogliere la domanda di concessione quando risulta priva di presupposti necessari e può inoltre eventualmente subordinarla a modifiche o prescrizioni.

Del pari, sarà in facoltà della Società di revocare in qualsiasi tempo la concessione rilasciata, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni particolari di erogazione di servizio o per altri gravi motivi.

Art.12
DETERMINAZIONE SULLE MODALITA' DELLA
CONCESSIONE

Rientra nelle competenze della Società determinare le caratteristiche della diramazione e scegliere il sito per la derivazione e per il posizionamento del contatore che in ogni caso va installato in luogo accessibile dall'esterno del fabbricato.

Per ogni derivazione, prima dell'apparecchio di misura, è applicata una saracinesca stradale che potrà essere azionata esclusivamente da personale della Società.

Art.13
DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE

Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

autocertificazione ai sensi di quanto disposto dall'art.45 della legge 28/02/1985 n.47, ossia:

- per gli immobili la cui costruzione è iniziata dopo il 30/01/1977, il numero e la data del rilascio della concessione edilizia;

- per gli immobili la cui costruzione è iniziata prima del 30/01/1977, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che la costruzione dell'unità immobiliare cui afferisce la concessione è stata iniziata antecedentemente a tale data;

b) autorizzazioni, concessioni o servitù per attraversamenti di proprietà privata o pubblica e/o stradali da richiedersi ai rispettivi titolari (privati o Enti) direttamente dagli interessati.

Art.14
ESECUZIONE ALLACCIAMENTI

L' esecuzione degli allacciamenti è regolata con le modalità che seguono.

La Società provvede all'esecuzione dei lavori di realizzazione degli allacciamenti idrici sulle condotte di rete esistenti, ivi compresi i lavori edili di scavo, ripristini, etc., a mezzo di idonea impresa appaltatrice o direttamente con proprio personale, salvo richiesta motivata dell'utente di eseguire direttamente; tali richieste saranno valutate volta per volta ed autorizzate secondo le prescrizioni che la Società imporrà per il tramite della Direzione Generale.

Il costo dell'allacciamento è determinato con la valutazione dei lavori eseguiti, sulla scorta dei prezzi del contratto stipulato con l'impresa appaltatrice, maggiorati del 26% per spese generali di amministrazione.

L'utente, in base ad idoneo preventivo di spesa, verrà invitato a versare l'importo presunto dell'allacciamento; verrà, quindi, eseguito rendiconto a consuntivo, in base all'effettiva contabilizzazione dei lavori, attraverso la quale verrà effettuato il conteggio del dare ed avere tra utente e Società.

Art.15

SPESE DI ALLACCIAMENTO

Verificata la presenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di concessione, l'importo del preventivo di spesa comprenderà:

a) il rimborso a fondo perduto del costo della diramazione, compresa l'installazione del contatore;

b) il diritto di allacciamento;

*c) il **deposito cauzionale** che per le utenze ad "uso commerciale e/o industriale" varia a seconda dell'attività commerciale svolta oppure a seconda se trattasi di costruzioni o ristrutturazioni effettuate da utenti privati per uso proprio oppure per costruzioni eseguite da impresa per uso commercializzazione; tale deposito cauzionale sarà restituito ad avvenuta estinzione dell'utenza o a seguito di voltura ed è infruttifero; in luogo del versamento del deposito cauzionale, l'utente potrà proporre idonea polizza fidejussoria contenente le seguenti clausole:*

inammissibilità della preventiva escussione del debitore (utente) ma facoltà di agire direttamente nei confronti della società assicuratrice;

irrevocabilità della polizza;

azionabilità della garanzia a semplice richiesta scritta da parte dell'assicurato alla società assicuratrice;

La rinuncia, dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura, all'esecuzione dell'allacciamento comporta l'incameramento della somma prevista per spese di istruttoria, salvo il rimborso di ulteriori costi documentati, sostenuti dalla Società.

Art.16

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Per il rilascio della concessione, il richiedente dovrà:

a) produrre la documentazione di cui all'art.13;

b) versare le somme come determinate negli artt.14 e 15;

c) fornire la marca da bollo da apporre sul contratto;

d) sottoscrivere il contratto di fornitura.

Le norme del presente articolo come quelle dell'art.12, valgono anche per lo spostamento di derivazioni di precedenti concessioni.

In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione, rescissa o scaduta, il richiedente dovrà corrispondere alla Società tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

Eseguito il versamento e sottoscritto il contratto di fornitura, si procederà all'esecuzione dei lavori con le modalità di cui all'art.14 e sarà redatto apposito verbale di consegna dell'impianto all'utente.

La data di detto verbale costituisce a tutti gli effetti l'inizio della concessione.

Art.17

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte, sia principali che secondarie, posate su strade ancorché costruite a spese degli utenti, per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, sono di proprietà dei Comuni e date in gestione a questa Società, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Restano, invece, di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella proprietà privata anche di terzi.

Art.18

MODIFICHE E SPOSTAMENTI

Le modifiche e gli spostamenti di impianti a qualsiasi causa dovuti, saranno eseguiti a cura diretta della Società, a totale spesa degli interessati.

Art.19

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni, interventi per manutenzione ordinaria da eseguirsi sulle diramazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono di competenza esclusiva del personale della Società e pertanto vietate agli utenti e a chiunque altro.

Sono di competenza dei Comuni gli interventi di manutenzione straordinaria.

Gli interventi di riparazione per rotture delle condotte idriche sono classificati interventi di manutenzione ordinaria.

L'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso alla Società dei guasti alle condutture ed alle apparecchiature di regolazione o di misura.

La Società, a seguito di accertamento, eseguirà le necessarie riparazioni e, ove occorra, sospenderà l'erogazione.

La Società non è in alcun modo responsabile dei danni diretti e indiretti che possano derivare a chiunque in conseguenza di perdite di acqua per guasti su condotte o impianti di proprietà privata.

La spesa per le riparazioni su condotte e apparecchiature posate in proprietà privata è a carico degli utenti beneficiari, fatto salva l'esecuzione dell'opera a non perfetta regola d'arte.

Art.20

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il corrispettivo da pagare in favore della Società, per le sole utenze domestiche, sarà commisurato al consumo realmente effettuato dall'utente oltre accessori previsti.

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario sono decadute automaticamente tutte le clausole relative al minimo impegnato inserite nei contratti ad uso domestico sottoscritti nel periodo antecedente l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per le utenze ad uso industriale e/o commerciale continuerà a trovare applicazione il sistema del minimo garantito (impegno di fornitura) e per ogni concessione, il quantitativo minimo trimestrale della somministrazione è stabilito nel contratto di fornitura, da pagarsi anche se non consumato.

Gli impegni di fornitura trimestrali garantiti per le utenze industriali e/o commerciali, sono stabiliti nel successivo articolo 35.

Il titolare dell'utenza industriale e/o commerciale, in ogni momento, ha facoltà di chiedere la modifica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai cennati articoli, dell'impegno di fornitura trimestrale precedentemente assunto, che avrà efficacia con il primo giorno del trimestre solare successivo all'accettazione della richiesta da parte della Società.

Art.21

SUCCESSIONE NELL'UTENZA

Il concessionario dell'utenza, sottoscrittore del contratto di fornitura, o i suoi eredi, restano obbligati nei confronti della Società, per il pagamento del corrispettivo sino a quando il contratto non sia risolto. Il trasferimento della proprietà dell'immobile a servizio del quale è posta l'utenza, la costituzione di altro diritto reale sullo stesso, la cessazione del contratto di locazione o di altro diritto di godimento, non risolvono il contratto di fornitura. Solo con la risoluzione del contratto o la voltura della concessione, cessa l'obbligazione contrattuale, salvo eventuale morosità pregressa.

Non si può procedere alla voltura senza la dovuta autorizzazione del proprietario dello stabile a servizio del quale è posta l'utenza.

Sarà interesse dell'intestatario del contratto, qualora, per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo, abbandoni l'immobile, a servizio del quale l'utenza è adibita, chiedere, senza indugio, il distacco del contatore oppure promuovere la voltura a nome dell'effettivo fruitore subentrante, diversamente continuerà a rendersi obbligato nei confronti della Società per i consumi che si registreranno.

Ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione da parte del subentrante, la Società sospenderà la fornitura dell'acqua e procederà alla rimozione del contatore.

La Società ha diritto di negare la voltura del contratto a nome dell'effettivo fruitore del servizio qualora non si provveda prima all'estinzione dell'eventuale debito pregresso. Nell'ipotesi in cui il debito pregresso non venga estinto, si procede al distacco del contatore. Nel caso in cui l'effettivo nuovo fruitore del servizio dimostri la sua estraneità alla situazione debitoria esistente, la Società potrà accogliere la richiesta di costui di creazione di una nuova utenza posta a servizio del medesimo stabile, permettendo la voltura.

La Società può non dare esecuzione ad una richiesta di distacco della fornitura idrica, preferendo la voltura a favore del nuovo utilizzatore del medesimo stabile.

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi o aventi causa, devono comunicare, senza indugio, l'avvenuto decesso e chiedere la voltura del contratto a nome di chi usufruisce del servizio idrico, previo pagamento di tutte le somme alla Società dovute dall'Utente deceduto, in applicazione delle norme vigenti in materia di successioni ereditarie, diversamente la Società procederà al distacco coattivo del contatore.

Relativamente alle forniture di tipo non domestico, in caso di fallimento dell'Utente, acquisita la comunicazione del curatore fallimentare ai sensi dell'art. 92 della L.F., se quest'ultimo non dimostri di essere stato autorizzato dal Giudice a subentrare nel contratto, si procede all'immediato distacco del contatore. In tal caso la voltura può essere concessa a nome del curatore richiedente e previo pagamento dell'intero debito del fallito.

Art.22

IMPEGNI CIRCA LA FORNITURA DEI CONSUMI CONTRATTUALI PER LE UTENZE INDUSTRIALI E/O COMMERCIALI

Per le utenze industriali e/o commerciali, gli impegni di fornitura circa i quantitativi giornalieri di acqua sono destinati unicamente ai punti di erogazione dell'impianto posto a valle dell'apparecchio di misura.

Per le concessioni a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua corrispondente all'utenza concessa.

Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello domestico la Società ha facoltà di inserire sulla diramazione dell'impianto un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

Art.23

INTERRUZIONE DI SERVIZIO – EFFETTI - RIVALSE

La Società garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni e non assume responsabilità alcuna, allorquando, per causa di forza maggiore, si dovessero verificare interruzioni di deflusso o variazione anormale di pressione nelle condutture.

L'Utente, non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o di spese, né la risoluzione del contratto.

Qualora l'interruzione generale del deflusso durasse più di due giorni e, nel caso in cui l'utente ne faccia esplicita richiesta, al medesimo sarà concessa, per il periodo successivo ai due giorni, la rivalsa dell'importo corrispondente, per le utenze domestiche, alla media giornaliera non goduta, in riferimento ai consumi storici e per le utenze industriali e/o commerciali, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del corrispettivo del servizio effettivamente fruito alle rispettive scadenze.

Le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere a proprie spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva previa autorizzazione della Società.

Nessun rimborso è dovuto nei casi in cui l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

In caso di incendio, la Società o i Vigili del Fuoco o le Forze dell'ordine, avranno facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati e di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso, al defalco delle quantità di acqua registrate dal misuratore.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, la Società avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

Per le interruzioni connesse ad interventi di manutenzione programmata, la Società s'impegna a dare preventiva informazione all'Utenza, con anticipo di almeno due giorni.

Per le interruzioni non programmate, non appena definita la problematica e comunque, ove possibile, entro 12 ore dall'interruzione del servizio, la Società provvede a dare adeguate informazioni, accessibili attraverso il numero verde guasti.

Art.24

RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si intendono risolte di diritto:

a) nel caso di distruzione o di demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità da parte dell'Autorità competente, sempre che sia data comunicazione dell'utente, e dalla data in cui la stessa perviene alla Società;

b) nel caso di cessazione di attività o di servizio derivante dal fallimento dell'utente, dalla data di comunicazione da parte del curatore fallimentare salvo il caso contemplato dall'ultimo capoverso dell'art. 21 del presente Regolamento.

Restano salvi i diritti della Società per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati.

Allorquando per morosità, o a seguito di altri inadempimenti da parte dell'utente, la Società interrompesse l'erogazione dell'acqua, la concessione si intende revocata fermo restando l'obbligo a carico dell'utente di adempiere al pagamento del corrispettivo oppure del canone in corso.

La morosità fa scaturire in capo alla Società il diritto di procedere alla interruzione del servizio di fornitura idrica; l'utente è comunque preavvisato, nelle forme di legge, della morosità maturata a suo carico, anche con apposita evidenziazione in bolletta. Il ripristino della fornitura chiusa per morosità avverrà solo dopo il pagamento di quanto dovuto, anche eventualmente in forma rateizzata, oltre l'addebito per la disattivazione e il riallaccio.

Art.25

RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DIRAMAZIONE

L'utente, a qualsiasi titolo e causa, anche di fatto, risponde civilmente verso la Società per l'eventuale manomissione della conduttura, fino all'apparecchio misuratore compreso, o per un uso diverso dell'acqua rispetto a quello per cui gli fu concesso. In caso di accertamento di arbitrarie derivazioni, sia pure con attacchi amovibili, l'utente è comunque considerato in mala fede con responsabilità di natura penale a suo carico.

L'utente può solo estendere l'impianto interno a valle dell'apparecchio misuratore, purché l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui gli è concessa.

Verificandosi le infrazioni di cui sopra, la Società, fatta salva ogni azione civile e penale, provvede all'immediata chiusura della presa e alla revoca della concessione. Per il ripristino della fornitura valgono le medesime modalità previste per il ripristino in caso di chiusura per morosità.

L'utente, altresì, deve garantire che durante la stagione invernale defluisca attraverso un rubinetto la minima quantità d'acqua sufficiente per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione e al contatore.

Le spese eventuali per riparare danni provocati dall'inosservanza di tale prescrizione sono comunque a carico dell'utente.

Art.26

REVOCA

La revoca della concessione, nel caso previsto dal precedente articolo allorquando pronunciata per fatto imputabile all'utente ed in tutti gli altri indicati nel presente Regolamento tra cui quelli contemplati all'art. 24, non esime utente stesso dal pagamento del corrispettivo dovuto oppure del canone trimestrale in corso, salvo il risarcimento dei danni.

Art.27

VERIFICHE

Qualora per fatto imputabile all'utente o su richiesta dello stesso sia necessario manovrare la saracinesca stradale dell'impianto, l'utente è tenuto al pagamento della spesa prevista per l'intervento.

Art.28

IMPIANTI AD USO PUBBLICO

Sono considerati impianti ad uso pubblico:

- a) le utenze a servizio dei pubblici edifici;*
- b) le bocche antincendio collocate su suolo pubblico;*
- c) le bocche di erogazione impiantate nei pozzetti di lavaggio delle fognature;*
- d) i pubblici lavatoi e gli abbeveratoi;*
- e) i pubblici fontanini;*
- f) le fontane ornamentali.*

La costituzione delle predette utenze è eseguita su richiesta dello Stato, degli Enti Locali, dei Comuni, ecc., a spese degli stessi ed a cura dell'azienda.

Art.29

FONTANINI PUBBLICI

Il numero dei fontanini pubblici esistenti potrà essere diminuito o aumentato su richiesta del Comune interessato, previa acquisizione di parere e del nulla osta della Società.

Le spese per l'impianto dei fontanini sono a carico dei Comuni richiedenti.

I fontanini saranno normalmente a getto intermittente a meno che, in casi speciali, non si richieda l'impianto di fontanini a getto continuo.

In quest'ultimo caso, il getto sarà a bocca tassata ed il corrispettivo verrà commisurato ad un consumo forfetario pari a mc. 15 al giorno.

Per il computo del corrispettivo annuo dei pubblici fontanini a deflusso intermittente, l'erogazione viene fissata in via forfetaria in l/sec.0,10, pari a mc.8,64 giornalieri.

Per ogni fontanino, il Comune, dovrà sottoscrivere apposito contratto di utenza.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con fatture trimestrali calcolate applicando le tariffe in vigore per il quantitativo di mc. 8,64 giornalieri pari a mc.777,6 trimestrali, arrotondati a mc.777.

Art.30

BOCCHHE ANTINCENDIO

Le bocche antincendio, concesse nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. del 06/12/1991 n.447), saranno sempre derivate dalle condutture stradali. Su queste diramazioni è vietato l'innesto di qualunque altra condotta.

Le bocche antincendio saranno a luce libera e, pertanto, saranno chiuse con suggello che potrà togliersi solo in caso di incendio.

Dopo l'eventuale impiego per l'uso specifico, l'autorità che ha disposto l'intervento, dovrà rendere dichiarazione scritta alla Società, che riapporterà i suggelli.

Ogni uso diverso è assolutamente vietato sotto la comminatoria di una penale e il risarcimento di danni, con salvezza dell'azione penale se il fatto costituisce reato.

Art.31

LAVAGGIO FOGNATURE – PUBBLICI LAVATOI ED ABBEVERATOI

Le concessioni d'acqua per il lavaggio delle fogne, per bagni pubblici, per lavatoi ed abbeveratoi pubblici, per fontane ornamentali, sono assentite ai Comuni con le garanzie di volta in volta stabilite e le limitazioni imposte dalle esigenze dell'esercizio.

Per ciascuna concessione dovrà sottoscrivere regolare contratto di fornitura.

I canoni relativi saranno fatturati trimestralmente.

L'erogazione sarà consentita a contatore o a luce tassata.

Art.32

USO PUBBLICI FONTANINI

E' permesso attingere acqua ai pubblici fontanini nei limiti dei bisogni per uso potabile.

I Comuni, indipendentemente dal controllo che potrà esercitare il personale della Società, dovranno curare, per mezzo di propri addetti, la sorveglianza sul corretto uso dell'erogazione dei pubblici fontanini, anche al fine di evitare manomissioni o danneggiamenti.

Dovranno, inoltre, autorizzare gli agenti municipali ad elevare verbale di contravvenzione per le infrazioni alle disposizioni di cui sopra.

Art.33

IMPEGNI DI FORNITURA PER USO DOMESTICO

Articolo abrogato

Art.34

IMPEGNI DI FORNITURE PER CONVIVENZE

Articolo abrogato

Art.35

IMPEGNI DI FORNITURA PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E/O COMMERCIALI

Le concessioni per attività produttive e commerciali vengono regolate secondo gli impegni di fornitura desunti dalla seguente tabella:

<i>Impegno giornaliero mc</i>	<i>Impegno trimestrale mc</i>
<i>0,2</i>	<i>18</i>
<i>0,3</i>	<i>27</i>
<i>0,4</i>	<i>36</i>
<i>0,5</i>	<i>45</i>
<i>1,0</i>	<i>90</i>
<i>1,5</i>	<i>135</i>
<i>2,0</i>	<i>180</i>
<i>3,0</i>	<i>270</i>

Oltre i mc.3 gli impegni giornalieri di fornitura sono concedibili per incrementi progressivi di mc.1 (pari a mc.90 trimestrali), fermo restando che la concessione è sempre subordinata alla disponibilità idrica in rapporto all'assoluta priorità del servizio idropotabile.

<i>Impegno giornaliero mc</i>	<i>Impegno trimestrale mc</i>
-----------------------------------	-----------------------------------

4,0	360
5,0	450
6,0	540
<i>Etc.</i>	

Art.36

CONCESSIONI PROVVISORIE

Sono ammesse, a giudizio insindacabile della Società, concessioni provvisorie in deroga alle disposizioni particolari del presente Regolamento, con derivazioni praticate anche a valle dei contatori di impianti preesistenti quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali.

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie sono le stesse indicate nel presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie.

Il rilascio di una concessione provvisoria, è subordinato al pagamento anticipato, da parte dell'utente, del canone corrispondente all'impegno di fornitura, nonché a titolo di deposito per eventuali consumi in eccedenza dell'ulteriore importo conteggiato in misura non inferiore a quello del canone di un trimestre.

Sono ammesse, altresì, autorizzazioni per un prelievo straordinario d'acqua e per una limitata durata, occorrente per l'esercizio o per prove idrauliche di tenuta di opere aziendali o di proprietà dei Comuni Soci, alle quali sarà applicata la massima tariffa prevista per uso domestico.

Le concessioni provvisorie sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile della Società senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi titolo a risarcimenti, salvo quanto prescritto negli articoli successivi.

Art.37

TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE RESIDENZIALI

Il calcolo del corrispettivo per la fornitura idrica, riferita all'utenza domestica residenziale, viene effettuato sulla base della lettura effettiva del contatore applicando la tariffa determinata e approvata dalla Società nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni legislative.

La tariffa è determinata in base alle cinque distinte fasce di consumo: agevolata, base, 1[^], 2[^] e 3[^] supero.

Oltre al corrispettivo per il servizio idrico erogato, all'utente vengono addebitate le spese postali per il recapito della fattura, ed una quota fissa trimestrale.

BOCCHE ANTINCENDIO

Il canone, per le bocche antincendio installate in immobili pubblici e privati, è annuale ed è fissato in conformità della tariffa.

UTENZE SPECIALI

I canoni per utenze a carattere speciale e perciò non rientranti tra quelle specificate negli articoli precedenti (come quelle che comportano particolari sollevamenti) saranno determinati di volta in volta.

III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI – ECCEDENZE – MODALITA' DI PAGAMENTO

Art.38

MODALITA' DI EROGAZIONE

La quantità d'acqua per ciascuna concessione è erogata a deflusso libero e misurata da apposito contatore, ovvero a deflusso costante e modulato da lente idrometrica.

L'apparecchio di misura è di proprietà della Società e viene affidato in custodia all'utente.

Art.39

CONTATORI

I contatori per la misura dell'acqua sono forniti dalla Società.

Il calibro di essi è determinato a giudizio insindacabile della Società, tenuto conto della concessione idrica rilasciata.

La Società ha facoltà di sostituire, a proprie spese, gli apparecchi di misura quando lo ritenga necessario, senza obbligo di giustificazione alcuna.

Gli apparecchi misuratori sono applicati sempre in numero corrispondente alle concessioni e sono collocati in luogo di facile accesso al personale della Società.

Essi sono di norma situati nell'atrio degli stabili o in altro locale idoneo in adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio.

La Società ha facoltà di imporre il cambiamento di sito del contatore a spese dell'utente qualora abbia accertato che il contatore stesso trovasi in un luogo non adatto alle verifiche ed alla funzionalità dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di sigillo metallico, in modo da impedire ogni alterazione delle parti interne.

Inoltre, a seguito dell'installazione, verrà apposto un ulteriore suggello a garanzia dell'inamovibilità dell'apparecchio.

L'effrazione od alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, dà luogo ad azione penale e civile a carico dell'utente, all'interruzione immediata dell'erogazione ed alla revoca della concessione.

Ogni manomissione di suggelli e di qualunque altra operazione che produca il cattivo funzionamento dell'apparecchio misuratore, sarà punita con un'ammenda.

Art.40

INSTALLAZIONE E SPOSTAMENTO CONTATORI

Contestualmente all'installazione dell'apparecchio misuratore è redatto il verbale di consegna, sottoscritto anche dall'utente o da un suo rappresentante, in cui sarà fatta menzione del tipo di apparecchio, del calibro, della matricola e della lettura di consumo accertata all'atto dell'installazione. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solo su specifica disposizione della Società.

Eventuali spostamenti o rimozioni effettuati in difformità di quanto sopra e per i quali è accertata la mancanza di dolo, comporteranno irrogazione di un'ammenda.

L'infrazione di cui sopra comporta, inoltre, l'immediata sospensione della fornitura fino alla regolarizzazione della pratica.

Art.41

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della rimozione o della sostituzione dell'apparecchio di misura, è redatto apposito verbale, firmato dal personale della Società e dall'utente o da un suo rappresentante.

Il verbale deve indicare tanto per l'apparecchio rimosso che per quello sostituito, il tipo, il calibro, la matricola e la lettura del consumo e deve riportare il motivo della sostituzione o rimozione ed eventuali altre indicazioni.

Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Relativamente ai contatori rimossi o sostituiti, allocati in batteria, in spazio condominiale, è sufficiente preavvertire dell'operazione i condomini con avviso nel portone di ingresso, indicante il giorno e l'ora dell'intervento.

In quest'ultimo caso, l'assenza dell'utente non può pregiudicare il buon esito dell'operazione.

Art.42

VERIFICA CONTATORE

Nel caso in cui l'utente avesse dubbi circa il regolare funzionamento del contatore ha diritto di richiedere il controllo di funzionalità dello stesso, previo versamento del costo della verifica. Nel caso di irregolare funzionamento del contatore, accertato in sede di verifica, l'importo di cui innanzi sarà accreditato all'utente.

L'utente sarà invitato ad assistere alle operazioni di verifica di funzionamento e in ogni caso riceverà comunicazione per iscritto delle risultanze della verifica effettuata.

La regolarità di funzionamento del contatore resta confermata se i consumi registrati rientrano (oppure non superano) il limite di tolleranza del 5% in più o in meno a deflusso normale.

Il limite di tolleranza per le lenti idrometriche è del 10%, restando inteso che la verifica va eseguita nelle condizioni di massimo carico idrodinamico.

Nei casi di accertata irregolarità di funzionamento del contatore oltre i limiti di tolleranza di cui sopra, si rinvia a quanto sancito al successivo art. 47.

Art.43

CONSUMI

Per le utenze diverse da quelle domestiche, il canone fissato dalla tariffa, per ciascuna categoria di utenza, dà diritto al titolare, di effettuare consumi d'acqua, fino al quantitativo massimo stabilito nel contratto di fornitura.

Art.44

ECEDENZE PER LE SOLE UTENZE DIVERSE DA QUELLE DOMESTICHE

Per le sole utenze diverse da quelle domestiche, le eccedenze di consumo scaturiscono dalla differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due consecutive letture e l'impegno di fornitura per il periodo corrispondente stabilito ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento.

Potranno scaturire, altresì, in mancanza di letture certe, dall'addebito di consumi stimati, sempre in relazione alle medesime utenze, determinati secondo quanto disposto al successivo articolo 45, conguagliati appena in possesso di due letture consecutive certe.

La quantità di acqua consumata in meno rispetto all'impegno di fornitura contrattuale in un periodo non può essere compensata con quella consumata in più in altri periodi.

Art.45

LETTURE CONTATORI

Il consumo d'acqua di ciascun utente, è normalmente accertato da personale della Società mediante lettura del contatore da effettuare, di norma, almeno due volte all'anno. Nelle more, la Società, calcola un consumo stimato sulla base dei consumi effettivi storici rilevati nei periodi precedenti; l'utente ha preventiva conoscenza della "data e lettura stimata" sulla fattura di pagamento che riceve. Resta comunque salva la facoltà per l'utente di comunicare in tempo utile, prima dell'emissione della fattura successiva, la lettura effettiva del contatore, in modo da ricevere una bolletta sempre rispondente ai consumi reali.

Le letture rilevate sono ritenute contrattualmente riconosciute ed accettate dall'utente se non impugnate nel termine perentorio di 15 giorni dalla data del rilevamento avvenuto con rilascio di apposito tagliando o ricevuta.

In caso di ricorso la Società predisporrà un ulteriore accertamento di verifica.

Se la lettura eseguita dal personale incaricato risulterà congruente con quella di verifica, la Società ne addebiterà l'onere dell'ulteriore lettura sulla successiva fattura. Nel caso, invece, risultasse fondato il ricorso dell'utente si procederà alla rettifica dei consumi, senza alcun onere a carico dello stesso.

Art.46

RILEVAMENTO DELLE LETTURE

Qualora entro un anno dalla data dell'ultima lettura effettiva non sia stato possibile rilevare il consumo, per assenza dell'utente o per altra causa, la Società fisserà, comunicandola all'utente, la data e l'ora per la lettura del contatore.

Se alla data ed ora fissata l'utente non consente, ingiustificatamente, per assenza o per rifiuto, l'accertamento della lettura, la Società sarà autorizzata ad

addebitare il consumo massimo storico precedentemente effettuato, salvo a programmare in ogni caso la lettura.

Nel caso l'utente nuovamente impedisse la rilevazione della lettura del contatore, sarà in facoltà dell'Alto Calore Servizi Spa previo preavviso, sospendere l'erogazione dell'acqua, che non sarà ripresa se non dopo l'effettuazione della lettura e il pagamento dell'acqua consumata.

Art.47

FUNZIONAMENTO IRREGOLARE DEL CONTATORE

Nei casi in cui si riscontri l'irregolarità di funzionamento del contatore, i consumi sono calcolati sulla media dei consumi dell'anno precedente.

In caso di mancanza di riferimenti di consumo dell'anno precedente si applica la media giornaliera del periodo di regolare funzionamento.

In mancanza di alcun riferimento i consumi addebitati sono pari al quantitativo di hl. 1,5 giornalieri per ogni componente il nucleo familiare.

La somma versata per la verifica va rimborsata all'utente.

L'addebito risultante è ritenuto come riconosciuto ed accettato, quando non sia impugnato nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

Art.48

EMISSIONI BOLLETTE

Per le utenze domestiche si procederà ad una fatturazione trimestrale posticipata sulla base della lettura effettiva o in mancanza, stimata, del misuratore.

Per le categorie di utenza diverse da quelle domestiche, l'importo delle bollette sarà riscosso anticipatamente all'inizio di ciascun periodo contabile.

A tal fine, verranno emesse, nei termini su indicati, apposite fatture di pagamento, che potranno comprendere anche eventuali addebiti per spese di riparazione, per penali, interessi e per somme a qualunque altro titolo dovute alla Società.

La Società emette una fattura comprendente anche il corrispettivo dovuto per addizionale fognatura e oneri di depurazione.

Art.49

RECAPITO BOLLETTA

Le fatture di cui al precedente art. 48 vengono rimesse all'utente presso l'indirizzo di fornitura o quello diverso indicato dallo stesso utente.

Art.50

NUOVE CONCESSIONI E VARIAZIONI D'IMPEGNO PER LE UTENZE INDUSTRIALI E/O COMMERCIALI

Per le nuove concessioni richieste ed ottenute nel corso del trimestre, la frazione di canone sarà commisurata ai giorni di effettiva fornitura.

Allorquando nel corso dell'anno l'utente richieda una variazione dell'impegno di fornitura, la decorrenza avrà inizio col primo giorno del trimestre successivo.

Art.51

PENALI ED INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Normalmente, gli utenti che effettuano il pagamento in ritardo rispetto alla data di scadenza, sono considerati morosi ed incorreranno, per i primi sei giorni di ritardo, in una penale del 2% dell'ammontare della fattura.

Se il pagamento viene effettuato oltre il sesto giorno dalla scadenza, detta penale è elevata al 4%.

Sulle fatture pagate, oltre il trentesimo giorno dal termine fissato, oltre la penale di mora del 4%, verranno addebitati gli interessi per ritardato pagamento commisurati al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo del ritardo.

Tali importi saranno addebitati sulla fattura successiva all'effettivo pagamento.

Per le fatture che rimangono insolute, si applicano le stesse maggiorazioni di cui sopra sino alla data del soddisfo.

L'Utente, nel caso in cui non possa provvedere all'intero pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza prevista, di uno o più bollettini, può fare richiesta di un pagamento dilazionato.

Tempi e modalità sono disciplinati dall'apposito Regolamento per la rateizzazione del pagamento delle bollette in corso di approvazione.

IV

NORME SPECIALI

Art.52

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PRIVATI INTERNI

Dopo l'apparecchio misuratore la distribuzione dell'acqua all'interno degli edifici, degli stabilimenti e delle proprietà private è fatto a cura e spese dell'utente.

L'utente, può richiedere l'impianto di bocche antincendio nell'interno od all'esterno di stabili a proprie spese.

Per tali bocche sono applicabili le norme di cui all'art.30.

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio il titolare dell'utenza all'atto della concessione dovrà versare per ciascuna di esse un deposito commisurato al canone annuo fissato dalla tariffa e che sarà incamerato in caso di infrazione.

Art.53

NORME TECNICHE PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA POTABILE

Per la tutela della qualità dell'acqua potabile, le tubazioni della rete di distribuzione privata, posate all'aperto, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 80 dal piano di sistemazione.

Nell'interno delle case, invece, le tubazioni debbono essere collocate in posizione tale da non poter essere danneggiate e da non subire escursioni termiche eccessive.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere rispettata, le tubazioni debbono essere convenientemente protette con materiali isolanti o con controtubi o con cassonetti.

Le condutture vanno eseguite e mantenute a regola d'arte.

Ove le stesse debbano, per necessità, attraversare canali o condotti fognari, dovranno essere alloggiati in controtubi protettori in modo da premunirsi dal pericolo di infiltrazioni.

Si deve evitare, comunque, che, nei suddetti attraversamenti, capitino giunti.

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua con apparecchi, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua proveniente da altri acquedotti o comunque commista a sostanze estranee. E' vietato collegare, altresì, le tubazioni ad apparecchi di cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetto a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, di modo che l'acqua non possa in alcun modo ritornare nei tubi adduttori.

Art.54

DIVIETI DI PRELIEVI IRREGOLARI

Non è consentito prelevare ed eventualmente impiantare serbatoi allo scopo di sfruttare le portate di erogazioni inferiori a quella di avviamento del contatore.

Non è consentita, altresì, l'installazione a valle del contatore di pompe o autoclavi in assenza di regolare e preventiva autorizzazione della Società.

Art.55

RESPONSABILITA' SUGLI IMPIANTI INTERNI

L'Utente è responsabile della buona costruzione e manutenzione degli impianti idraulici a partire dall'apparecchio misuratore e fino alle bocche di erogazione.

Egli risponde dei danni, sia verso la Società sia verso terzi, ancorchè verificatisi dopo l'apparecchio di misura.

La Società non risponde né verso l'utente né verso terzi per danni anche dipendenti da perdite che si verificano negli impianti a valle degli apparecchi misuratori. In ogni caso la Società, nel caso dovesse essere condannata a risarcire danni a terzi, ha facoltà di regresso nei confronti di chiunque vi abbia dato causa.

Nessuna detrazione dal prezzo dell'acqua sarà ammessa per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né la Società può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

L'Utente ha il diritto-dovere di monitorare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.

In caso di perdite occulte ovvero di perdite non visibili usando l'ordinaria diligenza perché causate da rottura di tubazioni incassate nei muri o comunque derivanti da guasti a manufatti inaccessibili che si verificano agli impianti privati che abbiano generato un consumo anomalo rispetto alla fruizione media rilevata negli ultimi due anni, la Società, per il periodo di consumo anomalo accertato, fatturerà tale consumo applicando la tariffa al minimo vigente.

Per ottenere il ricalcolo dei consumi eccedenti la media, causati dalla perdita, l'Utente, appena riscontrato il consumo eccedente la norma dovrà presentare istanza alla Società avendo cura di trasmettere entro 30 giorni successivi tutta la documentazione utile a comprova dell'avvenuto guasto e conseguente riparazione ovvero:

- 1)descrizione dell'intervento;*
- 2)documentazione fotografica;*
- 3)fattura emessa dalla Ditta a fronte della riparazione.*

L'istanza presentata dall'Utente sarà vagliata anche alla luce dei consumi storici registrati.

La Società può disporre un sopralluogo a mezzo di proprio personale tecnico per la verifica di quanto addotto dall'Utente.

Il ricalcolo della fattura per il motivo suesposto rappresenta un'agevolazione che la Società concede in via del tutto eccezionale, sempre che non trattasi di casi ripetuti e ricorrenti.

Art.56

ACCESSO DEL PERSONALE DELLA SOCIETA'

Il personale della Società, che è tenuto a documentare la propria identità a mezzo di apposito tesserino, previa disposizione di servizio di carattere generale o speciale, può accedere nei fondi, negli edifici e nelle unità abitative, oltre che per le periodiche letture del contatore, anche per eseguire la vigilanza delle condutture e delle apparecchiature ricadenti nella proprietà privata, nonché per accertare eventuali alterazioni o guasti e per assicurarsi della regolarità dell'esercizio dell'impianto.

Dette ispezioni avranno luogo alla presenza degli interessati o di persona che li rappresenti.

In caso di opposizione la Società ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando non venga consentita l'ispezione e accertata la perfetta regolarità dell'esercizio.

La sospensione non dà diritto a compensi ed indennizzi di sorta.

Art.57

INFRAZIONI

E' facoltà della Società, in ogni caso di infrazione del seguente regolamento, di sospendere l'erogazione dell'acqua e di applicare un'ammenda pecuniaria.

La sospensione e l'ammenda sono disposte dal Direttore Generale, su proposta del servizio competente.

L'importo dell'ammenda varia, in rapporto alla gravità, da un minimo di €. 200,00 (duecento/00) ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00).

Oltre all'ammenda sono a carico del contravventore tutte le spese eventualmente occorrenti per la riparazione del danno.

In ogni caso con salvezza dell'azione penale.

V

DISPOSIZIONI VARIE

Art.58

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale dipendente della Società, è munito di una tessera di riconoscimento rilasciata dalla Società, contenente la fotografia, le generalità e la qualifica.

Art.59

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Al personale della Società è fatto obbligo di attenersi ad un comportamento di scrupolosa correttezza nei rapporti intrattenuti per ragioni di servizio con gli utenti, con espresso divieto di ricevere compensi o regalie sotto qualsiasi forma per l'attività svolta in relazione alle mansioni affidate.

Gli utenti hanno facoltà di segnalare alla Società ogni comportamento del personale ritenuto censurabile.

Art.60

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE SPESE, DEGLI ONERI E DELLE SANZIONI

Le spese e gli oneri posti a carico dell'utente, previsti nel presente regolamento, nonché le ammende e le sanzioni vengono determinate dalla Società con apposito provvedimento reso pubblico ed affisso nelle sale utenti nelle quali vengono sottoscritti i contratti.

Art.61

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente da violazione, da errata applicazione ed interpretazione del presente regolamento, dal rapporto di concessione del contratto di utenza è competente esclusivamente il Foro di Avellino.

Art.62

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, unitamente al provvedimento di cui all'art.60 e alla Carta dei Servizi, sarà affisso nei locali della Società e diventa obbligatorio e vincolante per tutti gli utenti